



[www.ForzeArmate.org](http://www.ForzeArmate.org)

**SIDEWEB** è una società di servizi nata dall'entusiasmo e dall'esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web quali, ad esempio, [www.militari.org](http://www.militari.org).

**SIDEWEB** fornisce informazione, assistenza e consulenza legale al fine di offrire a tutti i cittadini, militari inclusi, un punto di riferimento solido e sicuro in merito a tali attività. In particolare, si occupa di studio e approfondimento della legislazione nazionale e comparata relativa agli appartenenti alle forze armate e forze di polizia.

### **Sideweb**

Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV)

[info@sideweb.it](mailto:info@sideweb.it)

Per maggiori informazioni collegati su: [www.forzearmate.org](http://www.forzearmate.org) – [www.sideweb.it](http://www.sideweb.it)

**PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

**CONTRATTO DI LAVORO MILITARI  
ANNO 2004 – 2005**

**Di seguito pubblichiamo l'unico testo disponibile relativo al contratto di lavoro del personale delle Forze Armate**

**Si precisa che la bozza originale firmata dalle parti sindacali/governo il giorno 13/10/04 ancora non è stata resa nota. Questo documento è quello che il Cocer aveva in mano prima della firma (12/10/2004), e per il quale il giorno 13/10/2004 e' stato convocato dal Governo per firmarlo.**

**Da informazioni prese, non ci dovrebbero essere variazioni particolari.**

**Non appena avremo la copia originale sara' pubblicata come sempre sul sito**

# SCHEMA DI CONCERTAZIONE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005

## *1. Ambito di applicazione e durata.*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, il presente schema di concertazione si applica al personale delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente schema di concertazione concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente schema di concertazione, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

## 2. Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze Armate, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livelli	Incrementi mensili lordi (Euro)	Stipendi tabellari annui lordi (Euro)
IX	33,90	14.844,14
VIII	30,86	13.013,64
VII-bis	29,53	12.216,25
VII	28,19	11.421,14
VI-bis	27,00	10.703,57
VI	25,81	9.984,79
V	24,28	9.067,95

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in € 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze Armate, individuato nella tabella 5 allegata al medesimo decreto legislativo, è rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

Gradi	Parametro	Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)
Tenente Colonnello/ Maggiore	150,00	23.175,00
Capitano	144,50	22.325,25
Tenente	139,00	21.475,50
Sottotenente	133,25	20.587,13
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	21.475,50
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	20.934,75
1° Maresciallo	133,00	20.548,50
Maresciallo Capo	128,00	19.776,00
Maresciallo Ordinario	124,00	19.158,00
Maresciallo	120,75	18.655,88
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	18.926,25
Sergente Maggiore Capo	120,25	18.578,63
Sergente Maggiore	116,25	17.960,63
Sergente	112,25	17.342,63
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	17.535,75
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	17.226,75
Caporal Maggiore Capo	108,00	16.686,00
Caporal Maggiore Scelto	104,50	16.145,25
1° Caporal Maggiore	101,25	15.643,13

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

### *3. Effetti dei nuovi stipendi.*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente schema di concertazione sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonché alla posizione economica di cui alla tabella B3 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità.

Gradi e Posizioni Economiche	Livello	euro
Tenente colonnello/Maggiore	IX	32,98
Capitano	VIII	33,56
Tenente	VIII	31,11
Sottotenente	VII BIS	29,88
1° Maresciallo luogotenente	VII BIS	32,44
1° Maresciallo con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.lvo 82/2001		30,88
1° Maresciallo con piu' di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.lvo 82/2001	VII BIS	30,88
1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.lvo 82/2001		30,88
1° Maresciallo con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.lvo 82/2001	VII BIS	29,77
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado	VII	28,88
Maresciallo ordinario	VI BIS	28,28
Maresciallo	VI	28,02
Sergente maggiore capo con piu' 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado		27,61
Sergente maggiore capo con piu' 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI BIS	27,61
Sergente maggiore capo con meno 30 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado		27,61
Sergente maggiore capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	VI BIS	26,61
Sergente maggiore	VI	26,02
Sergente	VI	24,23
Caporal maggiore capo scelto con piu' 16 anni di serv. e piu' 4 anni nel grado	V	26,32
Caporal maggiore capo scelto con piu' 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado		25,43
Caporal maggiore capo scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado	V	25,43
Caporal maggiore capo	V	23,87
Caporal maggiore scelto	V	22,31
1° Caporal maggiore	V	21,44



4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'art.3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente schema di concertazione avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, riportate nella seguente tabella:

Anno 2004	Anno 2005		Feriale (euro)	Festivo o notturno (euro)	Notturmo festivo (euro)
Livelli	Gradi	Parametri			
IX	Tenente Colonnello/ Maggiore	150,00	13,48	15,24	17,58
VIII	Capitano	144,50	12,27	13,87	16,01
VIII	Tenente	139,00	12,27	13,87	16,01
VII BIS	Sottotenente	133,25	11,71	13,24	15,27
VII BIS	1° Maresciallo Luogotenente	139,00	11,71	13,24	15,27
VII BIS	1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	11,71	13,24	15,27
VII BIS	1° Maresciallo	133,00	11,71	13,24	15,27
VII	Maresciallo Capo	128,00	11,21	12,67	14,62
VI BIS	Maresciallo Ordinario	124,00	10,74	12,14	14,00
VI	Maresciallo	120,75	10,26	11,60	13,39
VI BIS	Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	10,74	12,14	14,00
VI BIS	Sergente Maggiore Capo	120,25	10,74	12,14	14,00
VI	Sergente Maggiore	116,25	10,26	11,60	13,39
VI	Sergente	112,25	10,26	11,60	13,39
V	Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	9,65	10,91	12,59
V	Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	9,65	10,91	12,59
V	Caporal Maggiore Capo	108,00	9,65	10,91	12,59
V	Caporal Maggiore Scelto	104,50	9,65	10,91	12,59
V	1° Caporal Maggiore	101,25	9,65	10,91	12,59

#### 4. Importo aggiuntivo pensionabile.

1. Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro	Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello	32,50	10,00
Maggiore	32,50	10,00
Capitano	32,50	10,00
Tenente	32,50	10,00
Sottotenente	32,50	10,00
1° Maresciallo	32,50	10,00
Maresciallo Capo	31,00	10,00
Maresciallo Ordinario	31,00	10,00
Maresciallo	31,00	10,00
Sergente Maggiore Capo	31,00	10,00
Sergente Maggiore	30,00	10,00
Sergente	30,00	10,00
Caporal Maggiore Capo Scelto	30,00	10,00
Caporal Maggiore Capo	29,00	10,00
Caporal Maggiore Scelto	29,00	10,00
1° Caporal Maggiore	28,00	10,00
Sottotenente CPL	31,00	10,00

2. Le misure mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Dal 1° gennaio 2004 Euro	Dal 1° gennaio 2005 Euro
Tenente Colonnello	226,50	236,50
Maggiore	226,50	236,50
Capitano	224,50	234,50
Tenente	222,50	232,50
Sottotenente	214,50	224,50
1° Maresciallo	219,50	229,50
Maresciallo Capo	214,00	224,00
Maresciallo Ordinario	210,00	220,00
Maresciallo	206,00	216,00
Sergente Maggiore Capo	208,00	218,00
Sergente Maggiore	204,00	214,00
Sergente	201,00	211,00
Caporal Maggiore Capo Scelto	201,00	211,00
Caporal Maggiore Capo	200,00	210,00
Caporal Maggiore Scelto	199,00	209,00
1° Caporal Maggiore	194,00	204,00
Sottotenente CPL	206,00	216,00

### *5. Indennità operative ed altre indennità.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella I, allegata al D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata, rispettivamente, in €. 160,00 mensili lordi, in €. 180,76 mensili lordi e in €. 237,57 mensili lordi.
2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n.78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalità è autorizzata la maggiore spesa di €. 945.000 annui, ferme restando le modalità di attribuzione previste nel medesimo articolo 16.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Società per Azioni Ferrovie dello Stato o di altre società ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della Difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attività ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette società.
4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentita la Rappresentanza militare, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attività di cui al comma 3.
5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.

## *6. Indennità di presenza festiva.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

### *7. Compensi forfetari di guardia e di impiego.*

1. Le risorse di cui all'articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate per l'anno 2004 di euro 13.735.000 e per l'anno 2005 di euro 20.095.000.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
4. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente schema di concertazione, le misure del compenso forfetario di guardia di cui alla tabella 2 allegata al D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 sono così rideterminate: I fascia: euro 36,00; II fascia: euro 39,00; III fascia: euro 42,00; IV fascia: euro 47,00.

### *8. Proroga di efficacia di norme.*

1. Al personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente schema di concertazione, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.



*9. Copertura finanziaria.*